

**SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE
COMUNE DI CARPI**

Capitolato speciale d'appalto per la concessione del servizio di ristoro con distribuzione automatica di bevande calde, bevande fredde e alimenti preconfezionati per il Comune di Carpi, ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. n. 36/2023 – CIG: A02E07927A

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina la concessione ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. n. 36/2023 del servizio di ristoro con distributori automatici di bevande (calde e fredde), snack (salati e dolci) per il Comune di Carpi. Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Comune di Carpi, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 00184280360;
- Responsabile unico di progetto: dott.ssa Susi Tinti, Dirigente del 1° Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine, che è possibile contattare al numero telefonico 059/649030, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale acquisticomune@terredargine.it
- punto istruttore della procedura è il dott. Massimiliano Montagnini che è possibile contattare al numero telefonico 059/649390, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale acquisticomune@terredargine.it ;
- Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): individuato dalla Stazione appaltante, il cui nominativo sarà indicato prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto;
- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione.

Il CPV di riferimento dell'appalto è 42933000-5 "Distributori automatici" inserito nell'Allegato n.1 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria "Ristorazione" del Mercato Elettronico di Consip - MEPA

Nella seguente tabella sono riportate le tipologie di distributori automatici:

COMUNE DI CARPI				
Sede Uffici e/o Servizi	distributori automatici per bevande calde	distributori automatici per bevande fredde	distributori automatici per snack	macchinette a cialde per bevande calde
Municipio di Carpi - Corso Alberto Pio n.91	1	1	1	0
Archivio storico c/o Castello - Piazzale Re Astolfo	0	0	0	1
Museo Civico c/o Castello - Piazza	0	0	0	1

Martiri n. 68				
Palazzo della Pieve - Piazzale Re Astolfo n.5	1	1	1	0
Servizio Strade Magazzino – Via Bellodi al I piano	0	0	0	1
Uffici Tecnici - Via Peruzzi n. 2, II piano	1	1	1	0
Sistemi Informativi, Anagrafe e commercio - Via III febbraio	1	1		0
Polizia Locale – Via III febbraio 2	1	1	1	0
Servizi Sociali – Viale Carducci	1	1		0
Uffici Servizi Sociali - Via S. Rocco, 5	1	1		0
Scuola d'infanzia Zigo Zago - via Benassi	0	0	0	1
Scuola d'infanzia Peter Pan - via Don Davide Albertario	0	0	0	1
Nido d'Infanzia Pollicino - Via Meloni, 52	0	0	0	1
Scuola d'Infanzia Arcobaleno – Via Baden Powell	0	0	0	1
Totale complessivo	18			7

Per l'ubicazione dei distributori da installare si rimanda alle planimetrie allegate al presente capitolato (Allegato 1).

Art. 2 - Durata contrattuale

La durata della concessione in questione è di quattro anni dal 01/01/2024 al 31/12/2027.

Art. 3 – Importo della concessione

La concessione attualmente in essere in scadenza il 31/12/2023, ha per oggetto la gestione di n. 30 distributori installati presso tutte le sedi indicate nella tabella di cui all'art 1.

L'importo del fatturato comunicato dal concessionario fino al 30/09/2023 è pari ad euro 32.846,40 al netto dell'IVA.

L'Ente concedente intende invece prevedere un diverso assetto organizzativo del servizio a partire dal 2024, tramite una complessiva razionalizzazione del numero e della tipologia di distributori, l'introduzione di

macchine a cialde per bevande calde in alcune sedi che non garantiscono consumi remunerativi come nel passato, la revisione dei prezzi di vendita, complessivamente ribassati rispetto a quelli ad oggi praticati. Inoltre, si è valutato di prevedere un canone fisso ma differenziato in base all'ubicazione dei distributori, che potrà invece essere a quota variabile pari al 10% del fatturato, nell'ipotesi di incremento del fatturato annuo superiore a due soglie minime, previste per i distributori installati in due gruppi di edifici identificati rispettivamente in fascia A) e fascia B).

Pertanto, il valore della nuova concessione, è stato calcolato tramite una proporzione tra il fatturato disponibile al 30 settembre 2023 per n. 30 distributori, con quello ipotizzabile per n. 18 distributori, stimato in euro 26.000,00 annui, per un totale di euro 104.000,00 al netto dell'IVA al 22%, per 4 (quattro) anni.

Per tutta la durata del contratto il concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione un canone annuo di euro 1.600,00 oltre IVA al 22%, per n. 18 distributori, così definito:

euro 250,00 annui (oltre IVA al 22%), per ciascun distributore installato presso le seguenti sedi di Fascia A)
Municipio,
Polizia Locale, Via III Febbraio, 2
Palazzo della Pieve, Piazza Re Astolfo, 5
Uffici Tecnici (Via Peruzzi)

o pari al 10% delle somme incassate, se l'incasso del singolo distributore supera euro 2.500,00 annui

euro 200,00 annui (oltre IVA al 22%), per ciascun distributore installato presso le seguenti sedi di Fascia B)
Servizi Sociali in Via Carducci,
Servizi Sociali San Rocco,
Sistemi Informativi, Anagrafe e commercio, Via III febbraio

o pari al 10% delle somme incassate, se l'incasso del singolo distributore supera euro 2.000,00 annui

Per le altre sedi servite, i distributori a cialde saranno in comodato gratuito senza nessun canone. Il valore del canone tiene conto dei ricavi del concessionario e delle spese di gestione che l'Amministrazione concedente deve sostenere, per il mantenimento del servizio in oggetto.

La verifica del fatturato effettivo sarà effettuata con le modalità indicate all'art 10 del presente Capitolato.

Il canone sarà fatturato in due rate semestrali:

Periodo 1° gennaio - 30 giugno: fatturazione entro il 31 luglio
Periodo 1° luglio - 31 dicembre: fatturazione entro il 31 gennaio

Il pagamento sarà a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) allegato al presente Capitolato contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Sulla base dei rischi standard da interferenza individuati nell'Allegato DUVRI, si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare comporti oneri per la sicurezza pari ad Euro 100,00.

Art. 4 – Sicurezza

Il concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. 81/2008).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) elaborato dall'Amministrazione e dovrà essere condiviso e sottoscritto, prima della stipula del contratto, previo sopralluogo, dal R.S.P.P. del Comune di Carpi e dal referente del concessionario.

Al termine del sopralluogo dovrà essere redatto un apposito Verbale di sopralluogo e coordinamento che verrà allegato al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Durante l'esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, il Concessionario si obbliga, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. a) e b), e art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 a coordinarsi e a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato), nonché a partecipare alle relative riunioni che dovessero essere promosse dallo stesso.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

Art. 5 – Tempi e modalità di installazione

Il Concessionario dovrà provvedere nel più breve tempo possibile, a proprie cure e spese, all'installazione dei distributori automatici presso le sedi riportate nella tabella di cui all'art. 1, concordando con il Direttore dell'esecuzione modalità che non creino disagio.

Le operazioni di installazione dovranno essere concluse entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Verbale di consegna, anche in via d'urgenza, del servizio.

Il Concessionario provvederà a prendere contatti con l'Impresa titolare della Concessione scaduta per la rimozione dei distributori attualmente installati contestualmente all'avvio del nuovo servizio, al fine di non creare disagi all'utenza.

Dell'avvenuta installazione dei distributori automatici farà fede apposito Verbale redatto congiuntamente dal DEC e dal Concessionario, prima di metter in funzione i distributori automatici, dai quali dovrà rilevarsi, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 presente Capitolato Speciale:

- il regolare allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e alla rete idrica e la consegna della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati;
- la consegna della dichiarazione per ogni apparecchiatura installata, della documentazione tecnica (dichiarazioni di conformità CE, manuali d'istruzioni per l'uso, dichiarazione del costruttore dei distributori automatici riguardo l'anno di costruzione, etc.).

Le operazioni di installazione e di collaudo saranno effettuate con il supporto di un tecnico comunale individuato dal DEC.

L'Amministrazione potrà richiedere, in corso della concessione del servizio, eventuali spostamenti dei distributori, senza onere alcuno a carico della stessa.

In corso di esecuzione, il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori, come riportato all'art. 1 del presente capitolato - rapportato alle esigenze attuali dell'Amministrazione - potrà subire variazioni, anche in relazione a sopravvenute nuove esigenze organizzative e/o di efficientamento del parco distributori, anche su proposta del concessionario.

In nessun caso è ammessa la rimozione, lo spostamento o collocazione di macchine da parte del concessionario, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Il concessionario successivamente ad ogni variazione previamente autorizzata del numero o della tipologia dei distributori, dovrà trasmettere tempestivamente all'Ente comunicazione scritta contenente almeno le seguenti informazioni:

- data di installazione o di disinstallazione;
- tipologia;
- posizionamento.

Al termine del contratto, il concessionario dovrà asportare le proprie installazioni e provvedere ai necessari ripristini.

Il completamento delle installazioni si intende effettuato con l'allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica per un perfetto ed immediato funzionamento di tutte le apparecchiature in elenco nonché con adeguata formazione al personale utente.

Al termine delle installazioni l'aggiudicatario trasmetterà un elenco su formato elettronico (file excel o altra modalità di facile acquisizione) di tutte le apparecchiature installate con indicazione di sede, data e modello installato.

Il concessionario dovrà dare comunicazione scritta dell'installazione dei distributori all'Autorità cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 3, del Regolamento approvato con D.P.R. 26/3/1980 n. 327 e copia della stessa dovrà essere consegnata ai competenti uffici dell'Amministrazione contraente.

Le richieste di nuove installazioni/rimozioni saranno evase entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di comunicazione da parte del DEC.

Art. 6 - Caratteristiche dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è la concessione del servizio di ristoro con distributori automatici di bevande (calde e fredde), snack (salati e dolci) per il Comune di Carpi per il periodo contrattuale di cui all'art. 2 del presente capitolato.

Il servizio in concessione comprende le seguenti attività:

- la gestione, il rifornimento, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici installati;
- la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori, al termine del servizio o, se richiesto dall'Amministrazione, nel corso del periodo contrattuale.

Al concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto (conformemente alle condizioni stabilite nel presente capitolato speciale d'appalto), con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi, ai sensi dell'art. 177 del D.lgs. n. 36/2023 (in seguito anche "Codice").

Le sedi ove sono ubicati i distributori automatici oggetto della concessione sono indicate all'art. 1 del presente capitolato.

Il concessionario al termine del periodo di durata contrattuale della concessione in questione provvederà alla rimozione dei distributori attualmente installati contestualmente all'avvio del nuovo servizio, al fine di non creare disagi all'utenza.

Art. 7 – Caratteristiche dei distributori da installare

Il concessionario dovrà provvedere ad installare presso le sedi indicate, il numero e le tipologie di distributori automatici descritti all'art. 1 del presente capitolato.

I distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche, comprovate da apposite **schede tecniche** che dovranno essere fornite prima dell'installazione:

- costruzione non anteriore all'anno 2018, muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ);
- dotati di impianto refrigerante che impiega unicamente gas ecocompatibili CFC free;
- conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;
- dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul relativo prezzo;
- conformi ai criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P – Regolamento (CE) n. 852/2004, D.lgs. 6 novembre 2007, n.193 e Regolamento (CE) n.178/2002;
- rispetteranno la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
- predisposti per l'accettazione di moneta di tutti i tagli a partire da Euro 0,05 a Euro 2,00;
- dotati di dispositivo per il resto;

- dotati di meccanismo di funzionamento mediante l'utilizzo di dispositivo ricaricabile, uguale per tutti i distributori, da distribuire ai fruitori su richiesta;
- dotati di display che visualizzi la somma introdotta con monete e la somma disponibile su dispositivo ricaricabile;
- dotati di display che segnali chiaramente l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale avaria o malfunzionamento rilevato;
- di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- avranno le superfici di materiale idoneo al contatto con sostanze alimentari ai sensi della normativa vigente e resistenti alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- avranno le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
- saranno collegati in maniera tale da evitare la vicinanza a sorgenti di calore;
- consentiranno la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione;
- predisposti per utilizzare, ove disponibile, l'acqua potabile di rete;
- avranno un'autonomia di bicchierini e palette adatti per uso alimentare e corrispondenti alla normativa sulla distribuzione automatica, con divieto di riportare scritte/loghi pubblicitari se non preventivamente autorizzati dalle Amministrazioni concedenti.

Su ciascun distributore sarà apposta, in una parte facilmente visibile, una targhetta indicante la ragione sociale, l'indirizzo per esteso, l'indirizzo e-mail e il recapito telefonico funzionante almeno ininterrottamente nella fascia oraria 8:00 – 18:00 per eventuali segnalazioni di guasto, reclami e/o altre esigenze connesse con il servizio oggetto di concessione.

Il concessionario si impegna a fornire, in base all'elenco previsto all'art. 1 del presente capitolato, distributori a cialde multiprodotto per bevande calde, da posizionare all'interno degli uffici dell'Ente.

L'individuazione dei **distributori a cialde**, sarà effettuata sulla base di proposte del concessionario, coerenti con le caratteristiche richieste all'art. 11 del presente capitolato (funzioni e prezzo).

L'approvvigionamento di cialde dovrà essere regolato in autonomia tra il gestore ed il personale dell'Ente, ritenendo manlevato il Concedente da qualsiasi onere derivante da questo servizio.

7.1 Ulteriore dotazione richiesta

Cauzione "chiavetta ricaricabile/card"

Il concessionario deve prevedere la possibilità di utilizzare "chiavetta ricaricabile/card" e non potrà richiedere una cauzione superiore al valore di Euro 5,00.

Tutti i distributori devono prevedere l'erogazione di bevande con bicchieri e palette riciclabili, in carta.

Art. 8 – Caratteristiche minime del servizio

Tutti i prodotti erogati dai distributori automatici dovranno essere di prima qualità/scelta, confezionati e distribuiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Sulla confezione che contiene il prodotto dovrà essere indicata la marca, la composizione, la data di scadenza ed ogni altra prescrizione di legge.

L'assortimento dei distributori dovrà garantire la presenza di prodotti dall'equilibrato apporto calorico e in linea con i principi di una sana, naturale e corretta alimentazione.

Il concessionario dovrà produrre, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca e delle relative schede tecniche, sempre nel rispetto di quanto offerto in sede di gara.

L'Amministrazione potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi, con ricorso anche ad analisi presso laboratori accreditati, senza che la ditta concessionaria possa esimersi dal consentire il controllo stesso dei prodotti.

I prodotti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere di alta qualità, di odore e sapore gradevoli;
- essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, essere confezionati singolarmente e riportare l'indicazione della data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione;

Con particolare riferimento ai prodotti freschi al fine di impedire inutili sprechi il concessionario garantisce il monitoraggio periodico dei consumi e delle confezioni.

L'Amministrazione concedente dovrà essere messa in grado di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificare la scadenza, l'effettiva provenienza e la rispondenza alle schede tecniche.

Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, a mezzo pec, al concessionario medesimo ed alla Direzione dell'esecuzione. Il concessionario sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto.

I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell'affidataria entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi dalla contestazione scritta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei controlli di conformità e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

Il concessionario si impegna a soddisfare eventuali richieste di cambio di tipologie di prodotti avanzate dalle Amministrazioni.

In nessun caso potranno essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

I prodotti erogati non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata e anche laddove sia indicato "consumare preferibilmente entro il ..." dovrà comunque non essere superata la data indicata. La vendita di prodotti oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità, potrà determinare la risoluzione immediata del rispettivo contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

Art. 8.1 – Caratteristiche minime e qualità dei prodotti

I prodotti da fornire, presso i vari punti di ristoro devono presentare un assortimento di base composto dai seguenti prodotti:

- LINEA BEVANDE FREDDE: acqua minerale frizzante e naturale, succhi di frutta, bibite in lattina, aranciata, aranciata amara, cola, thé, che possono essere confezionate in bottigliette di vetro, plastica, lattine e/o tetrapak;
- LINEA BEVANDE CALDE: caffè espresso – caffè espresso lungo – caffè macchiato - cappuccino- caffè decaffeinato – orzo - caffè macchiato - caffè decaffeinato macchiato – orzo macchiato - cappuccino - cappuccino decaffeinato - cappuccino d'orzo - latte - latte macchiato - latte macchiato decaffeinato – caffè ginseng – caffè ginseng macchiato - thé - cioccolato, cioccolato forte e altre bevande calde in genere;
- LINEA PRODOTTI DOLCI: articoli differenziati quali merendine, biscotti, barrette di cioccolato e simili, frutta secca, etc.;
- LINEA PRODOTTI SALATI: articoli differenziati quali patatine, crackers, grissini, schiacciatine, snack

I diversi punti di ristoro devono un assortimento di base composto da quanto segue:

- distributore con bevande calde: il distributore di bevande calde deve avere un assortimento minimo di n. 15 a un massimo di 30 bevande tra le tipologie sopraindicate;
- distributori automatici per bevande fredde: il distributore di bevande fredde deve avere un assortimento minimo di n. 10 tipologie di bevande diverse tra le tipologie sopraindicate;
- distributori automatici di prodotti misti: il distributore di prodotti misti deve avere un assortimento minimo di n. 5 tipologie di bevande diverse e tipologie di prodotti dolci e salati in proporzione tra le tipologie sopraindicate.

I prodotti erogati dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche minime:

Bevande calde:

- caffè: almeno di "prima miscela bar", macinato all'istante e con grammatura minima di 7 g di caffè per ogni erogazione;
- latte: grammatura minima di 8 g di latte in polvere per ogni erogazione;
- cappuccino: grammatura minima di 5,5 g di latte in polvere per ogni erogazione;

- the/ginseng: grammatura minima di 12 g di the/ginseng in polvere per ogni erogazione;
- cioccolato: grammatura minima di 21 g di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione;
- caffè decaffeinato: grammatura minima di 1,5 g di caffè per ogni erogazione;
- cappuccino decaffeinato: grammatura minima di 1,5 g di caffè e 9 g di latte per ogni erogazione;

Bevande fredde:

- acqua naturale e frizzante da 50 cl;
- bibite in lattina da 33 cl;
- succhi di frutta in brick da 20 cl, succhi di frutta da 25 cl, bibite da 50 cl;

Almeno una varietà di succhi di frutta dovrà avere la percentuale di succo, o purea o frutta non inferiore al 70%.

Tutte le bevande dovranno essere distribuite nei contenitori originali della casa produttrice.

Alimenti preconfezionati:

- cracker 29-30 g;
- merendine 40-50 g;
- wafer 40-45 g;
- biscotti 55 g;
- crostatine 40g;
- frutta secca/disidratata 30 g;
- snack salati in genere (1 confezione);
- grissini 40g.

Eventuali variazioni delle linee di prodotti, delle grammature/misure, delle modalità di confezionamento e/o del numero delle spirali attivate devono essere preventivamente concordate tra le parti, anche al fine di eliminare quei prodotti che non dimostrano un gradimento da parte dei consumatori, evitando sprechi. Parimenti la somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o con caratteristiche inferiori rispetto a quelle minime previste dal presente Capitolato comporterà l'applicazione delle relative penali.

Art. 9 – Intolleranze e allergie

Il concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza.

Art. 10 – Obblighi del concessionario

Il concessionario sarà tenuto ad installare i distributori richiesti dall'Ente di norma negli spazi elencati all'art. 11 del presente capitolato, come da planimetrie allegate (All. 1).

Il concessionario deve assicurare la corretta gestione della prestazione secondo quanto indicato nel piano di autocontrollo. Dovrà garantire la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature, compresi i porta rifiuti con frequenza tale da garantire un'ottimale condizione igienica degli stessi, provvedendo a registrare secondo il proprio piano di autocontrollo, le sanificazioni e disinfezioni periodiche interne.

Al momento del rifornimento il gestore deve provvedere:

- a detergere e disinfettare le parti esterne dei distributori utilizzando panni monouso con una soluzione detergente-disinfettante con certificazione di presidio medico chirurgico;
- pulire il rubinetto erogatore nelle macchine eroganti bevande calde, con le seguenti modalità:
 - con panno monouso per lavare e per asciugare;
 - detergente per lavare;
 - acqua calda per risciacquare;
- detergere la vaschetta raccogliocce e disinfettare.

In concessionario a proprie spese dovrà rimuovere eventuali rifiuti ingombranti e utilizzati durante il rifornimento (es. scatoloni) dovranno essere rimossi e smaltiti a cura del gestore, fuori dalle strutture interessate.

Sarà tassativamente vietato scaricare rifiuti solidi o semisolidi negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.). Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati da presenza di rifiuti, imputabili al Concessionario, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a suo carico.

Al riguardo, si rappresenta che i distributori automatici dovranno essere “censiti” online presso l’Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall’art. 2 del D. Lgs. n. 127/2015 e dal Provvedimento della stessa Agenzia del 30/6/2016.

Il concessionario dovrà comunicare all’Ente, **a cadenza almeno semestrale** il fatturato riferibile alla concessione del servizio in oggetto, dettagliando per ciascun distributore importo e numero di erogazioni. Su richiesta del concedente, dovrà fornire i dati di consumo di energia elettrica dei distributori.

Il concessionario sarà tenuto a rimborsare ogni importo versato (o scalato dal credito residuo), cui non abbia fatto seguito l’erogazione del prodotto.

Art. 10.1 – Personale del concessionario

Nell’esecuzione del servizio il concessionario dovrà avvalersi di proprio personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le funzioni connesse con l’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato.

Prima dell’inizio del servizio il concessionario è tenuto a comunicare all’Amministrazione appaltante il nominativo del Responsabile del servizio che dovrà rapportarsi con il personale incaricato dall’Amministrazione appaltante per la gestione del servizio.

Il personale che effettua il rifornimento o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve:

- attenersi alle prescrizioni di cui all’art. 34 del D.P.R. 26.03.1980, n. 327 Regolamento di esecuzione della Legge 30.04.1962, n. 283 e s.m.i.- o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
- essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento riportante le generalità del dipendente e la denominazione della ditta di appartenenza. Dovrà altresì vestire in maniera appropriata e rispondente alle prescrizioni normative in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande.

Il concessionario dovrà provvedere all’immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inadatto, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, allo svolgimento del servizio

Il concessionario si impegna ad applicare integralmente a favore dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per le località dove sono eseguite le prestazioni; a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9.04.2008 n. 81.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, l’Amministrazione appaltante effettua trattenute sulla cauzione definitiva.

L’Amministrazione appaltante è esplicitamente sollevata da ogni obbligo/responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dal concessionario all’esecuzione delle attività relative al servizio oggetto del presente capitolato per quanto attiene a retribuzione, contributi assicurativi, assistenziali, previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni adempimento, prestazione ed obbligazione inerente il rapporto di lavoro con il concessionario secondo le leggi ed i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria in vigore.

Nel caso in cui la valutazione del rischio del concessionario preveda l’utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell’concessione, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D. Lgs. 81/2008.

Art. 10.2 – Coordinatore delle prestazioni e recapiti

Il gestore dovrà individuare e garantire, per l’intero periodo contrattuale, l’apporto di un Coordinatore della prestazione, fornito dei requisiti di idoneità tecnici, professionali e morali per l’esercizio delle attività necessarie a norma del presente capitolato, cui conferirà mandato con rappresentanza e che assumerà il ruolo di interfaccia unica con l’Amministrazione Comunale. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed

ogni altra comunicazione dipendente dal contratto sono effettuate a mezzo fax, P.E.C. o e-mail al gestore o a colui che lo rappresenta nella condotta del contratto, presso il domicilio eletto.

I nominativi del Coordinatore e dell'eventuale suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto all'Ente e, prima della stipula del Contratto o della data del verbale di consegna del servizio.

Art. 11– Prezzi delle bevande e dei generi alimentari

Il concessionario dovrà garantire a erogare i seguenti prodotti ai prezzi massimi indicati (intesi quali prezzi massimi per consumo con chiavetta).

L'elenco prezzi è stato definito partendo dai prezzi attuali, definiti dalla concessione in essere.

BEVANDE CALDE

Prezzo con chiave

Bevande a base di caffè espresso miscela qualità standard €. 0,52

Caffè d'orzo e bevande composte €. 0,52

Bevande a base di caffè Premium in affiancamento marca Lavazza (opzionale) €. 0,62

Tè al limone €. 0,52

Caffè decaffeinato e bevande composte €. 0,52

Cioccolato €. 0,52

Ginseng e bevande composte €. 0,52

Bevanda al latte €. 0,52

Prezzo con moneta €. 0,60 (€0,70 Bevande a base di caffè Premium in affiancamento marca Lavazza)

ACQUA E BIBITE

prodotti	Prezzo con chiave iva inclusa	Prezzo con moneta iva inclusa
Acqua Pet 0,50 lt ecogreen	€. 0,50	€. 0,50
Bibite in PET da 0,33 lt	€. 1,00	€. 1,00
Bibite in PET 0,50 lt.	€. 1,50	€. 1,50
Bibite in lattina 0,33 lt.	€. 1,00	€. 1,00
Succhi di frutta in brik 0,20 lt.	€. 1,00	€. 1,00
Estathe da 0,20 lt.	€. 1,00	€. 1,00

SNACK E PASTICCERIA

prodotti	Prezzo con chiave iva inclusa	Prezzo con moneta iva inclusa
Fascia A (tipo taralli, bruschette, schiacciatine, crackers, ecc	€. 0,60	€. 0,60

Fascia B (tipo patatine, cioccolato, biscotto, croissant, ecc)	€. 0,75	€. 0,75
Fascia C (tipo Duplo, Loacker, Pipas, Kinder cereali, ecc.)	€. 0,90	€. 0,90
Fascia D (tipo mars, Bounty, ecc)	€. 1,10	€. 1,10

CIALDE E CAPSULE €. 0,43/cad per distributore a cialde multiprodotto.

Ciascun ordine sarà comprensivo anche del kit accessori composto da bicchieri, zucchero e palette. E' fatta salva la scelta dei servizi di richiedere distributori a cialde con caratteristiche diverse.

Art. 12 – Sistema HACCP

Il concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in maniera di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e dal D. Lgs. 193/2007 in attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

Il concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori. Dovrà, inoltre, ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (capitolo III Reg. CE n. 852/2004).

Il concessionario dovrà garantire che lo stoccaggio e la conservazione a magazzino nei distributori automatici avvenga in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato e redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al Reg. UE 852/2004. Il concessionario dovrà, in particolare, possedere apposita autorizzazione sanitaria o certificato rilasciato dall'autorità sanitaria competente attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. UE 852/2004, del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori.

Art. 13 – Assistenza, manutenzione e pulizie

Sono a carico del concessionario tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori e la costante e puntuale pulizia (secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP) degli stessi.

In caso di guasto e/o esaurimento, anche parziale di prodotti, il concessionario è tenuto ad intervenire entro e non oltre 4 (quattro) ore lavorative dalla segnalazione da parte della Stazione Appaltante, tutti i giorni dell'anno in orario d'ufficio (sabato, domeniche e festività nazionali escluse) dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Il concessionario dovrà rifornire adeguatamente i distributori in caso di manifestazioni organizzate dagli Enti concedenti (quali ad esempio, Festivalfilosofia, la Stagione Teatrale del Comune di Carpi, la Stagione cinematografica all'aperto organizzata dal Comune di Carpi, etc.);

Il concessionario dovrà sostituire il distributore automatico danneggiato con altro avente pari o superiore caratteristiche, in caso di guasto non riparabile o nel caso in cui il ripristino della normale funzionalità entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, dall'accertamento del guasto, salvo diverso termine che dovrà essere concordato con il RUP.

Il concessionario dovrà provvedere ad effettuare le necessarie ispezioni volte a garantire il mantenimento dei prodotti somministrati in ottimali condizioni igienico-sanitarie, nonché l'adeguato rifornimento dei prodotti medesimi e delle eventuali monete di resto nei distributori.

Per le operazioni di rifornimento dovrà utilizzare propri mezzi di trasporto idonei al trasporto degli alimenti prediligendo veicoli rispondenti alle più recenti normative ambientali in materia di inquinamento.

Art. 14 – Interruzione del servizio

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del concessionario e/o della Stazione appaltante, che non possa essere evitato con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato speciale d'appalto.

Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al concessionario, questi si trovi nell'assoluta impossibilità di erogare il servizio, dovrà darne formale comunicazione, nel più breve tempo possibile, alla Stazione appaltante, affinché quest'ultima possa adottare le misure del caso.

Art. 15 - Penalità

L'Amministrazione, verificata la mancata effettuazione delle prestazioni in oggetto o l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi e quantitativi prescritti nel presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva la facoltà di comminare al fornitore:

- Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone concessorio;
- Euro 25,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità ai sensi dell'art. 8 del presente capitolato;
- Euro 100,00 per la mancata attivazione o per il mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP per ciascuna segnalazione;
- Euro 100,00 per ogni attrezzatura non corrispondente nella tipologia e/o nella qualità e/o nella quantità, rispetto all'elenco presentato in sede di gara;
- Euro 25,00 per ogni inadeguato o mancato rifornimento dei distributori;
- da Euro 100,00 ad Euro 300,00, in funzione della gravità dell'inadempimento e della reiterazione della contestazione in caso di mancata pulizia dei distributori, delle aree circostanti;
- Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di intervento relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Euro 100,00 per ciascun distributore e per ogni giorno di ritardo nella messa in funzione per mancato rispetto delle modalità di installazione di cui all'art. 5 del presente capitolato;
- Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella rimozione delle proprie apparecchiature e nei necessari ripristini, a scadenza del contratto entro i termini stabiliti;
- Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ritiro/nuova installazione/sostituzione di cui agli artt 5 e 13 del presente capitolato;
- Euro 25,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dei report periodici di cui all'art. 10
- Euro 25,00 nel caso di aumenti di prezzi non autorizzati per ogni giorno di erogazione.

Per l'introito delle penali l'Amministrazione potrà rivalersi sulla garanzia definitiva che, in tale caso, dovrà essere reintegrata.

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del concessionario.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al concessionario il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al concessionario le penali come sopra indicate.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Art. 16 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

Art. 17 - Proroghe e differimenti

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le attività nei termini contrattuali o comunque nel rispetto delle scadenze previste per **l'installazione dei distributori o la sostituzione in corso di esecuzione** o secondo le diverse tempistiche definite in fase di esecuzione, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza dei termini contrattuali.

La richiesta può essere presentata oltre il termine sopra indicati, purché prima della scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al DEC, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DEC.

La proroga verrà concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 (cinque) gg dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime entro 5 (cinque) gg e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DEC se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

Art. 14 - Verifica di conformità

L'Amministrazione si riserva di controllare con continuità tutti gli interventi nelle diverse fasi di esecuzione (installazione, rifornimento, manutenzione) Le verifiche saranno effettuate dal Direttore dell'esecuzione del contratto o da uno o più referenti operativi territoriali incaricati delle attività di supporto all'esecuzione del contratto.

La verifica di conformità ha lo scopo di accertarne la regolare esecuzione, delle prestazioni rese dall'appaltatore e certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore.

Ai sensi dell'art 50, comma 7, e art. 38 dell'allegato II-14 del D.lgs. 36/2023, entro 30 giorni dall'ultimazione della concessione, il DEC emette il certificato di regolare esecuzione che dovrà essere confermato dal RUP.

Art. 16 - Risoluzione

La Stazione appaltante può risolvere il contratto, nei casi contemplati dall'art. 190 del D.lgs. 36/2023,

Ai sensi dell'art. 190 comma 2 in caso di risoluzione del contratto di concessione per inadempimento del concessionario, è prevista l'applicazione di una clausola penale, calcolata sulla base del canone annuo concessorio.

Art. 17 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 18 - Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

Art. 19 - Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi al concessionario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'art 190 del D.lgs. 36/2023.

Art. 21 - Obblighi di tracciabilità

Il fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire al Comune di Carpi ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla concessione su detto conto.

Art. 22 –Revisione del contratto di concessione

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

In sede di revisione, ai sensi del comma 1 dell'art 192 del D.lgs. 36/2023, non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

Art. 23 - Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'affidatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del d.lgs. 36/2023, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto in base ai casi contemplati dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023 e a cui si rinvia.

La garanzia è costituita, a scelta della ditta affidataria:

- a) esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente con versamento effettuato presso la Tesoreria _____ con le seguenti

coordinate: _____, IBAN: _____ indicando come causale che trattasi di garanzia definitiva per la concessione in oggetto, indicando il CIG: _____.

E' possibile costituire la garanzia provvisoria anche tramite il sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione PagoPA.

A tal fine è necessario:

- collegarsi al sito istituzionale _____;
- cliccare su Servizi Online/PagoPA;
- cliccare su Accedi nel portale dei pagamenti dei cittadini;
- selezionare "PAGAMENTO SPONTANEO", quindi "GARE – DEPOSITO DI CAUZIONE DEFINITIVA".

Dopo aver compilato i dati richiesti, è possibile effettuare direttamente il pagamento online oppure scaricare l'avviso PagoPA e seguire le indicazioni "DOVE PAGARE?" riportate sull'avviso stesso.

b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa .

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

Art. 24 – Danni per responsabilità civile e polizza assicurativa

Il concessionario è responsabile dei danni comunque arrecati dai distributori automatici o dai prodotti erogati dagli stessi sia a persone e cose dell'Amministrazione appaltante sia a persone e cose di terzi e manleva pertanto l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.

Il concessionario è tenuto a stipulare ovvero a comprovare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicurativa, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (da ora in poi Rct) comprensiva della copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (da ora in poi Rco), che - nella descrizione del rischio assicurato - ricomprenda l'espletamento del complesso delle attività che formano parte del servizio.

L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali non inferiori rispettivamente a:

- Euro 5.000.000,00** per sinistro, con i limiti di
- Euro 2.000.000,00** per ogni persona - terzo o prestatore di lavoro, compresi parasubordinati - che abbia subito danni per morte o lesioni personali;
- Euro .000.000,00** per danni a cose;

e dovrà essere mantenuta in corso di validità per tutta la durata della concessione.

L'anzidetta copertura assicurativa dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

a) l'estensione del novero dei terzi a:

- titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;

- professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
- corsisti, borsisti, stagisti e, in genere, partecipanti ad attività di formazione.
- b) l'estensione dell'assicurazione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - utilizzato per l'espletamento del servizio oggetto della concessione;
- c) l'estensione dell'assicurazione Rct alla responsabilità civile personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo del Concessionario, compresa la r.c. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;
- d) l'estensione della garanzia Rct alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera il Concessionario si avvalga - indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro - nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- e) l'estensione della garanzia Rct ai rischi di intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti connessi alla somministrazione di cibi, bevande e alimenti in genere mediante distributori automatici, per i danni manifestatisi in occasione della somministrazione;
- f) l'estensione della garanzia Rct ai danni a terzi da incendio di cose di proprietà o detenute dal Concessionario o da persone di cui la stessa sia tenuta a rispondere;
- g) l'estensione della garanzia Rct ai danni alle cose di terzi, in consegna o custodia - a qualsiasi titolo o destinazione - all'Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere;
- h) l'estensione della garanzia Rct ai danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;
- i) l'estensione della garanzia Rco ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124 del 30/06/65, così come modificato dal D. Lgs. n. 38 del 23/02/2000 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Art. 25 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Modena.

Art. 26 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito dell'ente in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 27 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 28 - Riservatezza

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Sindaco p.-t. del Comune di Carpi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: indirizzo PEC comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it tel. +39 059/649111, indirizzo e-mail sindaco@pec.comune.carpi.mo.it;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è l'ing. Maurizio Pastore contattabile all'indirizzo e-mail responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it ;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Carpi implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Allegato 1) PLANIMETRIE SEDI COMUNALI

Allegato 2) DUVRI